

DIREZIONE PROVINCIALE DI: LUCCA

UFFICIO TERRITORIALE DI: LUCCA

Registrazione di Atto Privato

Questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

3 , numero 322

15

TZQ25L000322000HH per eventuali adempimenti successivi

trazione: 92055330457

TO

il negozio

ELL'ATTO

trazione:

00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Interessi: 0,00

DREAMORE ASSOCIAZIONE E.T.S.

Via San Giuseppe Vecchio, 51

54100 Massa

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

In data 27/03/2025 alle ore 21:30, si è riunita tramite collegamento in streaming, l'assemblea dei soci DREAMORE, con sede legale in Via San Giuseppe Vecchio, 51.

Presiede l'assemblea la Sig.ra MARZIA GIUNTOLI, in qualità di Presidente e chiama a fungere da segretario la Sig.ra ANNA FAEDDA, che accetta.

Sono presenti i seguenti soci:

1. GIUNTOLI MARZIA, in proprio
2. COMERIO BARBARA, in proprio
3. BANDERA SIMONA, in proprio
4. DI DATO SABRINA, in proprio
5. VERDUCCI CRISTIANO, in delega a DI DATO SABRINA
6. FAEDDA ANNA, in proprio
7. CISALE GIUSEPPINA, in proprio
8. DE TUGLIE STEFANO, in proprio
9. BERNARDINI DANIELE, in proprio
10. LEONARDI FEDERICO, in proprio
11. LAURITO VITTORIO, in proprio
12. LENTINI MIRIAM, in proprio
13. DE VIVO FABIO, in proprio
14. ADORISIO MARGHERITA, in proprio
15. MONTALTO MAURIZIO, in proprio
16. RUSSO MASSIMO, in delega a BARBARA COMERIO
17. SALVATI GIOVANNA, in proprio
18. ERRICO CLAUDIA, in proprio
19. ANDREI MARIA, in proprio
20. PIAMPIANI ASCENZA, in proprio
21. MOSCIONI ANTONELLA, in proprio
22. SAVOIA CARMELINA, in proprio

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la validità dell'assemblea in quanto sono presenti n. 22 soci che rappresentano oltre un quarto di associati iscritti sul libro soci al 31/12/2024 e che quindi è stata raggiunta la regolarità del quorum costitutivo, dichiara aperta l'assemblea Straordinaria e passa a trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Proposta di adozione di un nuovo testo di Statuto che meglio risponde alle mutate esigenze dell'Associazione;
- 2) Cambio sede legale;
- 3) Varie ed eventuali.

In merito al primo punto, il Presidente rileva la necessità di apportare delle modifiche allo Statuto e di procedere successivamente all'iscrizione nel Runtis.

Dopo ampia discussione e aver illustrato le modifiche dello Statuto, l'assemblea delibera di approvare il nuovo Statuto e di procedere successivamente all'iscrizione nel Runtis (Registro Nazionale Terzo Settore).

In merito al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente rileva la necessità di trasferire la sede dell'associazione da Massa a Lucca in via Malvezzi 58 presso lo studio della commercialista Nadia Parducci:

Via Malvezzi 58 - 55100 LUCCA (LU)

Tutti i presenti, unanimi, deliberano quanto esposto, rinunciando in proposito a qualsiasi eccezione di sorta. Non essendovi null'altro da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 23,00 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Marzia Giuntoli

CF 92065330457

IL SEGRETARIO

Anna Faeoda

AGENZIA DELLE ENTRATE
- UFFICIO DI LUCCA -

Registrazione fatta il 16-04-2025

Al n. 322 serie 3

STATUTO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 1
(Denominazione, sede e durata)

È costituita ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione denominata **ASSOCIAZIONE DREAMORE APS** (di seguito più brevemente indicata in questo statuto come "Associazione"), con sede in Lucca Via Malvezzi 58.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

Art. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione è apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro. Essa ha finalità di Promozione Sociale e Volontariato, lo sviluppo e la diffusione di attività culturali e sociali intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività culturale, ricreativa, di promozione sociale e volontariato.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esautivo, l'associazione può:

1. realizzare scuole, università, Istituti di Formazione ed Organizzazioni educative rivolte alla formazione ed allo sviluppo di una coscienza planetaria nell'individuo attraverso l'insegnamento di materie di ogni ramo della conoscenza, del pensiero, della filosofia e del comportamento umano, delle attività sportive, delle arti, nonché in ogni settore scientifico e delle attività pratiche;
2. organizzare e gestire, in Italia ed all'estero, corsi di laurea e masters, dottorati, nonché ogni genere di seminari ed incontri;
3. creare materiali e sistemi didattici originali, realizzare pubblicazioni sotto forma di libri o periodici, nonché audiovisivi per uso proprio e per organizzazioni educative esterne;
4. gestire, sovrintendere, equipaggiare edifici, locali e scuole, cliniche e ospedali, foresterie ed unità residenziali per studenti, laboratori, palestre ed impianti sportivi, biblioteche ed in generale qualunque edificio, impianti, attrezzature, necessarie ed utili per il raggiungimento degli scopi sociali;
5. raccogliere fondi per creare ed amministrare borse di studio, premi, riconoscimenti;
6. organizzare esibizioni artistiche e culturali, mostre e qualunque manifestazione educativa;
7. condurre esperimenti, test, ricerche ed ogni attività scientifica e didattica in tutti i settori di attività connessi agli scopi associativi;
8. realizzare ricerche di mercato e indagini scolastiche al fine del raggiungimento degli scopi dell'Associazione, possono essere concluse alleanze, speciali accordi di collaborazione e joint-ventures con le imprese del settore commerciale, industriale ed agricolo, per prodotti biologici e biodinamici, con le imprese che operano nella difesa dell'ambiente e del terziario e comunque le imprese che intendono contribuire agli scopi per cui l'Associazione è stata costituita;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

In particolare l'ASSOCIAZIONE DREAMORE nasce con lo scopo di diffondere i principi ed i valori contenuti nell'Opera Letteraria originale *"La Scuola degli Dei"*, dell'Autore Elio D'Anna, edita in Italia nell'ottobre del 2002. *"La Scuola degli Dei"* riconosce nell'individuo la fonte ed il fondamento della vita sul nostro pianeta, e nella responsabilità individuale la condizione per il benessere, materiale e morale, di tutta l'umanità e per la sua longevità. *Responsabilità è Essere*. La preparazione alla felicità ed alla ricchezza è nell'*Essere*. La padronanza di sé stessi e l'autogoverno sono i pilastri di una civiltà consapevole, libera da malattie, guerre e conflitti.

Per fare bisogna sapere e per sapere bisogna avvicinarsi all'*Essere*. Occorre appassionarsi allo studio dell'*Essere*, occorre conoscersi e studiarsi.

"La Scuola degli Dei" preannuncia il ritorno all'integrità come eliminazione di tutta la conoscenza che è arrivata dall'esterno. La vera conoscenza è dettata dall'interno.

Non può diventare obsoleta e non è possibile perderla perché appartiene all'essere per diritto di nascita.

Anche se le teorie del *Dreamer* espresse nell'opera letteraria *"La Scuola degli Dei"* sono ormai tradotte e diffuse in varie lingue nel mondo, la conoscenza silenziosa che sta alla base del Suo *"non-*

insegnamento", va oltre il potere della parola scritta. I principi e le idee del *Dreamer* si devono trasformare in un'esperienza pratica e in un concreto e reale potere del fare.

La fama del *Dreamer* darà luogo alla proliferazione di falsi maestri.

Costoro parleranno di integrità, impeccabilità, amore, coraggio, del "*potere di fare*", ma essi stessi sono schiavi della loro divisione interiore e della loro visione conflittuale. Sono quelli che parlano nel nome del *Dreamer*, dei suoi principi e delle sue idee ma solo per speculazione e guadagno personale. Sono quelli che in nome della lealtà e della giustizia commettono gli errori e i peggiori crimini.

Sono coloro che praticano l'oppressione e la persecuzione in nome della libertà.

La disonestà e l'inganno si rivelano in ogni loro parola, soprattutto quando cercano di insegnare o predicare i principi e le idee del *Dreamer*.

L'Associazione potrà anche creare succursali, agenzie o istituire filiali, sia in Italia che all'estero.

L'Associazione può stabilire rapporti di collaborazione e scambio con altre associazioni, enti ed istituzioni di qualsivoglia natura ed accettare patrocini, purché non ne venga limitata l'autonomia di scelte programmatiche ed operative.

L'Associazione trae i mezzi per realizzare i suoi scopi dalle quote sociali, da contributi e sovvenzioni da parte di enti pubblici e privati, da donazioni e lasciti, dal ricavato di eventuali pubblicazioni o sponsorizzazioni.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi (*se maggiorenni*);
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi
- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti dell'associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- rispettare i principi e i valori ispirativi dell'associazione.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del consiglio direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro 3 mesi.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 **(Obblighi assicurativi)**

L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.

L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 7 **(Organi dell'associazione)**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

E' prevista la possibilità di partecipazione on line: tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

Art. 8 **(Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta (spedita anche via mail), contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e (*se previsto*) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- delibera sul regolamento interno.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto sono richiesti i 60% dei soci con maggioranza dei voti

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione è richiesta la presenza dei 3/4 dei soci ed il voto favorevole dei 3/4 dei soci

Art. 9 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9, nominati dall'Assemblea per la durata di 4 anni con possibilità di essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dall'elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti uno o più Vicepresidenti, il Tesoriere ed un Segretario.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione del Consiglio direttivo avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori possono intervenire nel Consiglio direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. E' prevista la possibilità di partecipare on line.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

ART. 10

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente è responsabile, rispondendo in prima persona, della "bontà" dei progetti dell'Associazione, che devono essere aderenti ai principi e ai fondamenti della filosofia espressi negli scritti di Elio D'Anna, il quale (Elio D'Anna) possiede tutti i diritti letterari, di traduzione, di produzione - per qualsiasi utilizzo Egli reputi necessario - dei contenuti ispirati a detti principi. Il presidente è direttamente responsabile per ogni eventuale contestazione in merito alle segnalazioni di plagio o di uso improprio di tali contenuti.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12

(Decadenza del Consiglio direttivo e del Presidente)

Il Consiglio Direttivo decade:

- a. per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b. per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
- c. per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

- a. per dimissioni;
- b. per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.

In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 13 **(Segretario e tesoriere)**

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. A lui spetta, inoltre, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendo le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendo, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 14 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 15 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

ART. 17

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 18

(Libri e Registro)

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 19

L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci.

I volontari sono gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per

fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.



ART. 20

(Lavoratori)

L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero dei soci

ART. 21

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 22

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.